

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice

letti gli atti, sciolta la riserva;

rilevato che, nelle more dell'udienza, l'odierna resistente ha provveduto a mettere a disposizione delle ricorrenti la documentazione richiesta;

ritenuto, pertanto, che non debba essere emesso alcun provvedimento avente a oggetto la condanna dell'odierna resistente all'adempimento sopra indicato;

ritenuto, in merito alla pronuncia sulle spese, che l'odierna resistente, ricevuta, nel maggio scorso, la richiesta di fornire *"l'intero incartamento relativo all'operazione finanziaria"*, ben avrebbe potuto adempiere sollecitamente, posto che la predetta richiesta aveva a chiaro oggetto ogni documento attinente l'operazione e che, per la trasmissione del materiale, è risultato sufficiente il breve periodo corrente tra la notifica del ricorso ex art. 19, D. Lgs. n. 5/03, avvenuta il 6.11.2006, e il giorno fissato per l'udienza;

ritenuta, pertanto, la piena soccombenza dell'odierna resiste, alla quale, quindi, dovrà essere accollato l'onere delle spese;

PQM

- a) dispone non provvedersi sulla domanda formulata nel merito dalle ricorrenti [redacted] e [redacted];
- b) condanna la resistente Banca [redacted] - [redacted] [redacted] in persona del legale rappresentante, al

pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese liquidate in Euro [redacted] per onorari, oltre a rimborso forfettario e a IVA e CPA.

Si comunichi.

Pisa, 13.12.2006.

IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA

Il Giudice
Guido Bufardecì

Depositato in cancelleria oggi

Pisa li

11 5 DIC. 2006

IL CANCELLIERE

IL CA... ERE CI
Cristina CANOVA

Ref. 1789

15-12-06

ulteriori copie archiviate
all'effettiva delle entrate

☐ copia conforme all'originale

Pisa li

15-12-06
IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA